



CORTE DI APPELLO DI ROMA

QUARTA SEZIONE PENALE

PEC: sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it

tel: 0639808

N. **[REDACTED]**/26 ESTR.

Roma, 05/06/2026

Oggetto: Richiesta di estradizione avanzata dall' A.G. Russa nei confronti di
[REDACTED] nato a Russia (Russia) il **[REDACTED]**

URGENTISSIMO

e p.c.

ALL' Av. Roman Semenyuk
ALLA DIREZIONE DELLA
CASA CIRC. "REGINA COELI" ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIR. GEN. AFFARI PENALI
UFFICIO II - ESTR
12/05/2026

ALLA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
ROMA

MINISTERO INTERNO
INTERPOL
ROMA
N°

Si trasmette per l'esecuzione e per la notifica all'estradando, copia dell'ordinanza emessa in data 05/06/2026, con la quale la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Roma ha disposto la scarcerazione del nominato in oggetto, se non detenuto per altro.

Si rimane in attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta notifica e dell'esecuzione del suddetto provvedimento.

Il Funzionario
Dott.ssa Marina Silvestroni

7. In tale contesto le assicurazioni fornite dalle Autorità della Federazione Russa con la comunicazione del 29 maggio 2026 non possono ritenersi idonee a scongiurare il pericolo, difettando ogni elemento oggettivo e aggiornato che ne consenta una verifica di affidabilità, tanto più a fronte del venir meno di qualsiasi meccanismo internazionale indipendente di monitoraggio dei luoghi di detenzione e della cessazione di ogni cooperazione da parte dello Stato richiedente; sicché la garanzia da quest'ultimo proveniente non risulta presidiata da alcuno strumento di controllo idoneo a renderla effettiva.

8. In base alla costante giurisprudenza di legittimità relativa a misure cautelari finalizzate all'estradizione verso la Federazione Russa la richiesta *de libertate* va accolta ai sensi dell'art. 714 comma 3 cod. proc. pen., impregiudicata ogni decisione per il merito del procedimento di estradizione.

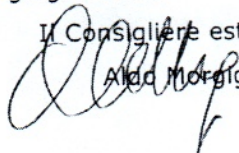
P.Q.M.

1) visto l'art. 718 comma 3 cod. proc. pen. revoca la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [REDACTED] con ordinanza 10.12.2025 di questa Corte, ordinando l'immediata scarcerazione di [REDACTED] se non detenuto per causa diversa dal mandato di arresto a fini estradizionali sopra indicato;

2) visti gli artt. 143 cod. proc. pen. e 94 disp. att. cod. proc. pen. dispone la traduzione della presente ordinanza entro tre giorni a cura dell'interprete già nominato, che la trasmetterà alla Cancelleria anche mediante posta elettronica, e la sua lettura al prevenuto da parte del Direttore dell'Istituto penitenziario, o di un suo delegato, con esecuzione di ogni altro adempimento previsto dalle dette disposizioni, mandando la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Roma 5 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
Aldo Morgigni



Il Presidente
Flavio Monteleone

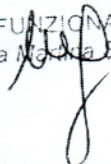


CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



05/06/2026

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Monica Silvestroni





CORTE DI APPELLO DI ROMA

QUARTA SEZIONE PENALE

PEC: sez4.penale.ca.roma@giustiziacert.it

tel: 0639808

[REDACTED] 26 ESTR.

Roma, 05/06/2026

Oggetto: Richiesta di estradizione avanzata dall' A.G. Russa nei confronti di
[REDACTED] nato a Russia (Russia) il [REDACTED]

URGENTISSIMO

Adel' Av. Roman Semenyuk

ALLA DIREZIONE DELLA
CASA CIRC. "REGINA COELI" ROMA

e p.c.

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIR. GEN. AFFARI PENALI
UFFICIO II - ESTR
12/05/2026

ALLA PROCURA GENERALE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO
ROMA

MINISTERO INTERNO
INTERPOL
ROMA
N°

Si trasmette per l'esecuzione e per la notifica all'estradando, copia dell'ordinanza emessa in data 05/06/2026, con la quale la IV Sezione Penale della Corte di Appello di Roma ha disposto la scarcerazione del nominato in oggetto, se non detenuto per altro.

Si rimane in attesa di ricevere comunicazione dell'avvenuta notifica e dell'esecuzione del suddetto provvedimento.

Il Funzionario
Dott.ssa *Maria* Silvestroni



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dai Magistrati

Flavio Monteleone Presidente

Franca Amadori Consigliere

Aldo Morgigni Consigliere relatore

nella camera di consiglio odierna ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in materia di estradizione ex artt. 697 ss. cod. proc. pen., nei confronti di

[REDACTED] **come da nota dell'Autorità della Federazione Russa),**
Russia [REDACTED] cittadino [REDACTED];

DETENUTO PER QUESTO C/O C.C. DI ROMA REGINA COELI

PRESENTE

DIFENSORE: SEMENYUK Avv. Roman, di fiducia;

PRESENTE

in quanto colpito da

MANDATO DI ARRESTO INTERNAZIONALE

emesso dalla A.G. russa emessa il 16 ottobre 2024 dalla Corte Distrettuale di Meshchanskiy - Mosca - RUSSIA, per frode e violazione del controllo valutario, reati previsti e puniti dall'art. 159 sec. 4 e dall'art. 193.1 sec. 3 del Codice Penale russo, per i quali è prevista la pena massima di dieci anni di reclusione, corrispondente agli artt. 61 primo comma n. 7) 110, 640 cpv. n. 1) e 640-ter cod. pen. italiano.

PREMESSO

1. In data 28 maggio 2026 la Corte, sentite le parti, si riservava sull'istanza *de libertate* presentata nell'interesse dell'estradando, per ragioni attinenti alla violazione dei diritti fondamentali in sede giudiziaria e penitenziaria da parte dello Stato richiedente, e in data 29 maggio perveniva un'ulteriore comunicazione dalle competenti Autorità della Federazione Russa che forniva assicurazioni del rispetto di tali diritti fondamentali.

2. L'art. 714, comma 3, cod. proc. pen. vieta l'applicazione di misure coercitive ogni qualvolta sussistano ragioni idonee ad escludere le condizioni per una decisione favorevole all'extradizione, tra le quali rientra la condizione ostativa, prevista dall'art. 698, comma 1, cod. proc. pen., del pericolo che l'estradando sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti; sicché lo sbarramento posto dalla norma opera, secondo la costante

idup

giurisprudenza di legittimità, in tutti i casi in cui, già al momento in cui deve decidersi sulla cautela, siano ravvisabili condizioni, giuridiche o fattuali, ostative all'esito positivo della procedura.

3. Ai fini dell'accertamento di tale condizione ostativa la giurisprudenza di legittimità impone alla Corte di appello di verificare se sussista un generale rischio di trattamento inumano o degradante nello Stato richiedente, avvalendosi di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati sulle condizioni di detenzione, ivi compresi i rapporti elaborati da organizzazioni non governative ritenute affidabili sul piano internazionale, e, ove tale rischio risulti, di svolgere un'indagine mirata, anche mediante richiesta di informazioni integrative, diretta ad accertare se nel caso concreto il consegnando vi sarà esposto; principi già ritenuti operanti con specifico riferimento alle richieste estradizionali provenienti dalla Federazione Russa (Cass. 35676/2025).

4. Nel caso di specie il rischio generale deve ritenersi sussistente e, anzi, aggravatosi nel tempo, in quanto la Federazione Russa, dopo l'esclusione dal Consiglio d'Europa il 16 marzo 2022, ha cessato di essere Parte contraente della Convenzione europea dei diritti dell'uomo a decorrere dal 16 settembre 2022; con notifica del 30 ottobre 2025 ha inoltre denunciato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 1987, denuncia destinata a produrre effetti dal 1° novembre 2026 ai sensi dell'art. 22, paragrafo 2, della medesima Convenzione, così sottraendosi anche all'ultimo meccanismo di controllo indipendente sui luoghi di detenzione, dopo aver già da tempo cessato ogni cooperazione con il Comitato europeo per la prevenzione della tortura.

 **5.** Le più recenti prese di posizione delle istituzioni europee e internazionali confermano tale quadro, in quanto il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nella riunione del dicembre 2025, ha condannato gravi violazioni quali maltrattamenti e torture, detenzioni arbitrarie e in regime di incomunicabilità e sparizioni forzate, deplorando che le Autorità russe abbiano cessato ogni comunicazione pur permanendo l'obbligo di dare esecuzione alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo; l'Unione europea, con dichiarazione del 30 settembre 2025, ha qualificato il recesso dalla Convenzione contro la tortura come ulteriore passo del completo disimpegno della Federazione Russa dagli obblighi internazionali e come manifestazione del suo disprezzo per la tutela dei diritti umani, richiamando il Relatore speciale delle Nazioni Unite secondo cui in quello Stato la tortura e i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono impiegati come strumenti, avallati dallo Stato, di oppressione sistematica.

6. Nel medesimo senso depone il Rapporto 2026 di Amnesty International, riferito alle violazioni accertate nel corso del 2025, che descrive come endemici la tortura e i maltrattamenti in custodia e la correlata impunità, dando conto di persone detenute trattenute in condizioni disumane o degradanti e sovente private dell'accesso alle cure e dei contatti con l'esterno.

7. In tale contesto le assicurazioni fornite dalle Autorità della Federazione Russa con la comunicazione del 29 maggio 2026 non possono ritenersi idonee a scongiurare il pericolo, difettando ogni elemento oggettivo e aggiornato che ne consenta una verifica di affidabilità, tanto più a fronte del venir meno di qualsiasi meccanismo internazionale indipendente di monitoraggio dei luoghi di detenzione e della cessazione di ogni cooperazione da parte dello Stato richiedente; sicché la garanzia da quest'ultimo proveniente non risulta presidiata da alcuno strumento di controllo idoneo a renderla effettiva.

8. In base alla costante giurisprudenza di legittimità relativa a misure cautelari finalizzate all'estradizione verso la Federazione Russa la richiesta *de libertate* va accolta ai sensi dell'art. 714 comma 3 cod. proc. pen., impregiudicata ogni decisione per il merito del procedimento di estradizione.

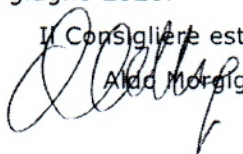
P.Q.M.

1) visto l'art. 718 comma 3 cod. proc. pen. revoca la misura cautelare della custodia in carcere applicata a [REDACTED] con ordinanza 10.12.2025 di questa Corte, ordinando l'immediata scarcerazione di [REDACTED] se non detenuto per causa diversa dal mandato di arresto a fini estradizionali sopra indicato;

2) visti gli artt. 143 cod. proc. pen. e 94 disp. att. cod. proc. pen. dispone la traduzione della presente ordinanza entro tre giorni a cura dell'interprete già nominato, che la trasmetterà alla Cancelleria anche mediante posta elettronica, e la sua lettura al prevenuto da parte del Direttore dell'Istituto penitenziario, o di un suo delegato, con esecuzione di ogni altro adempimento previsto dalle dette disposizioni, mandando la Cancelleria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Roma 5 giugno 2026.

Il Consigliere estensore
Aldo Morgagni



Il Presidente
Flavio Monteleone



CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA



05/06/2026

IL FUNZIONARIO
Dott.ssa Maria Silvestroni

